# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1920** — **Roma - Sabato, 20 marzo** — **Numero 67**


## AVVISO

**Norme per l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale* per l'anno 1920.**

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. **45**
» » semestre . . . . . » **26**
» » trimestre . . . . » **18**

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . . L. **90**
» » semestre . . . . . » **50**
» » trimestre . . . . » **30**

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione):

Per un anno . . . . . . L **40**
» » semestre . . . . » **24**
» » trimestre . . . . » **16**

**La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta ufficiale* presso il Ministero dell'interno.**

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

## SOMMARIO



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il numero* **231** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE **III**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Visto il decreto Luogotenenziale 29 maggio 1919, n. 975, contenente disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette nei Comuni già invasi dal nemico o danneggiati da operazioni guerresche;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, d'accordo con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Limone sul Garda e Ponte di Legno sono compresi, a tutti gli effetti, fra quelli indicati nell'art 1 del decreto Luogotenenziale 29 maggio 1919, n. 975.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

**Dato a Roma, addì 29 gennaio 1920.**

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

***Relazione di S. E. il ministro del tesoro a* S. M. il Re, *in udienza del 7 marzo 1920, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 4.000 occorrenti al Ministero del tesoro.***

SIRE!

La disponibilità di bilancio per le spese postali del Ministero del tesoro si dimostrano insufficienti a sopperire alle necessità del servizio ed è indispensabile l'assegnazione supplementare, in via d'urgenza, di almeno L. 4000, che il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà di cui all'art. 38 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, ha deliberato di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste.

Il decreto che il riferente si onora di sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza il prelevamento della indicata somma.

*Il numero 260 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :*

**VITTORIO EMANUELE III**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 1.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1919-920, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 871.978,83, rimane disponibile la somma di L. 128.021,17;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 132 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1919-920, è autorizzata una 16ª prelevazione nella somma di lire quattromila (L. 4000) da portarsi in aumento allo stanziamento del capitolo n. 104 « Spese postali » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

***Relazione di S. E. il ministro del tesoro a* S. M. il Re, *in udienza del 7 marzo 1920, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 120.000 occorrenti al Ministero del tesoro.***

SIRE!

Per la Convenzione addizionale a quella di buon vicinato ed amicizia del 28 giugno 1897, stipulata il 5 febbraio c. a., in Roma, tra S. E. il presidente del Consiglio dei ministri, in rappresentanza della M. V. e i rappresentanti della Repubblica di San Marino, il Governo italiano obbligavasi a corrispondere a questa ultima, per la durata di un triennio, la somma di L. 600.000, in luogo di quella di 300.000, a rate trimestrali posticipate, ed a versare in via straordinaria al Governo della stessa Repubblica un'assegnazione di L. 250.000.

Manifestatasi la necessità di dare esecuzione all'atto così stipulato e non peranco ratificato dalle Camere legislative, il Consiglio dei ministri, considerata l'urgenza di fornire alla Repubblica di San Marino un acconto di L. 120.000, deliberò che la somma stessa venisse attinta al fondo di riserva per le spese impreviste, e ciò in conformità della facoltà conferita dall'art. 38 della vigente legge di contabilità generale.

Lo schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della M. V., autorizza a dare effetto al provvedimento indicato.

*Il numero 261 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :*

**VITTORIO EMANUELE III**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 1.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 875.978,83, rimane disponibile la somma di L. 124.021,17;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 132 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-1920, è autorizzata una 17ª prelevazione nella somma di lire centoventimila (L. 120.000) da assegnarsi nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920 al seguente capitolo di nuova istituzione n. 225-XIX: « Anticipazione alla Repubblica di San Marino in conto dei contributi stabiliti nella convenzione addizionale 5 febbraio 1920, da approvarsi nelle forme di legge ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

*Il numero 45 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il Regio decreto 20 novembre 1912, n. 1205;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le miniere nella Tripolitania e nella Cirenaica sono di proprietà demaniale e non possono essere coltivate se non in virtù di una concessione.

Agli effetti del presente decreto sono considerate come miniere i giacimenti di qualsiasi sostanza minerale suscettibile di una utilizzazione industriale, eccettuate le saline e le cave di materiale da costruzione.

## Dei permessi per la ricerca di miniere.

Art. 2.

I permessi per la ricerca di miniere possono essere accordati soltanto a cittadini italiani, ovvero a Società italiane, le quali, costituite legalmente secondo le disposizioni vigenti nel Regno o nella colonia, abbiano almeno due terzi di amministratori cittadini italiani e la direzione tecnica prevalentemente italiana.

Chiunque intenda ottenere un permesso di ricerca deve presentarne domanda al governatore della colonia, indicando nella domanda stessa:

*a*) il suo nome, cognome ed il domicilio attuale. Ove il richiedente sia cittadino metropolitano dovrà oltre il suo domicilio reale indicare anche quello eletto in colonia;

*b*) l'oggetto della ricerca;

*c*) la zona per cui richiede il permesso di ricerca, delimitata da punti facilmente reperibili sul terreno con indicazione della generalità e del domicilio dei proprietari e degli eventuali titolari di diritti sulla zona medesima, giusta le consuetudini locali, purchè gli uni e gli altri risultino dalla iscrizione nei libri fondiari secondo le norme del R. decreto 26 gennaio 1913, n. 48.

L'area oggetto di ciascuna domanda di permesso di ricerca, non può avere una superficie maggiore di ettari 1000; alle domande deve essere unito uno schizzo della zona nella scala non inferiore di 1:25.000.

Art. 3.

Se il governatore ritiene ammissibile la domanda di ricerca ne ordina la inserzione nel Bollettino ufficiale della colonia, con espressa indicazione del termine di 30 giorni per la presentazione delle eventuali opposizioni.

Dell'inserzione è data notizia al pubblico mediante avviso da affiggersi negli albi degli uffici locali di governo, dell'ufficio fondiario e dei municipi, nella circoscrizione dei quali si trova il terreno oggetto della domanda.

Art. 4.

Il governatore, trascorso il termine indicato nel primo comma del precedente articolo, esamina la domanda anche in rapporto agli interessi pubblici connessivi ed alle garanzie di serietà, capacità tecnica e potenzialità finanziaria del richiedente, decide delle opposizioni, e rifiuta od accorda il permesso con quelle condizioni e limitazioni che reputa necessarie, tenuto conto, circa la estensione dell'area richiesta, anche della natura della ricerca.

Il permesso di ricerca può essere accordato anche quando manchi il consenso dei proprietari del terreno ove le ricerche devono essere fatte.

Il provvedimento del governatore è definitivo.

Art. 5.

Qualora entro il termine indicato nell'art. 3 siano presentate altre domande per permesso di ricerca, relative in tutto od in parte alla stessa zona, oggetto della domanda in corso di pubblicazione, esse saranno considerate come opposizioni.

Art. 6.

I permessi di ricerca hanno durata non maggiore di due anni.

Il termine suddetto, a giudizio insindacabile del governatore, può essere prorogato di un anno purchè i lavori eseguiti ed i capitali impiegati dimostrino la serietà degli intenti del ricercatore e la probabilità di favorevoli risultati.

Art. 7.

I permessi di ricerca possono essere revocati dal governatore se, entro 4 mesi dalla comunicazione avutane, il ricercatore non abbia iniziato i lavori; se questi siano stati comunque interrotti per ugual tempo, salvo il caso di forza maggiore, e se, dopo regolare diffida, non li conduca con la dovuta alacrità.

Art. 8.

I permessi di ricerca non possono cedersi nè a titolo oneroso nè a titolo gratuito senza speciale consenso del governatore e se non concorrano, nei riguardi del cessionario o dell'acquirente, le condizioni previste.

Il cessionario assume tutti gli obblighi del cedente sia verso l'Amministrazione che verso i terzi.

Colui che abbia ottenuto un permesso di ricerca può in qualunque momento rinunciarvi rilasciandone analoga incondizionata dichiarazione.

Art. 9.

Dei decreti del governatore coi quali, a termine degli articoli precedenti, è accordato il permesso di ricerca, come di quelli relativi alla revoca del permesso stesso ed all'accettazione della rinunzia, è data notizia nei modi prescritti dall'art. 3.

Art. 10.

Colui che ha ottenuto un permesso di ricerca ha il diritto di eseguire nell'area relativa tutti i lavori che riterrà necessari per condurre le ricerche, salvo l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 13.

Il materiale estratto non può essere lavorato in luogo, nè trasportato altrove a scopo di lucro se ciò non sia stato espressamente autorizzato nel permesso di ricerca o con provvedimento successivo e, in ogni caso, sotto l'osservanza delle condizioni stabilite dal governo della colonia.

Art. 11.

Per le ricerche di cui al presente decreto non è consentito di introdursi, nè di fare esplorazioni nei luoghi cinti da muro, nei cortili e nei giardini senza il consenso dei proprietari.

Non è pure consentito di intraprendere lavori in un raggio minore di 50 m., intorno alle abitazioni o luoghi cinti da muri pertinenti alle abitazioni stesse, ai pozzi, agli edifici religiosi e luoghi di sepoltura o considerati sacri secondo le consuetudini locali.

Art. 12.

I lavori di ricerca sono sottoposti alla sorveglianza del governo della colonia che può ordinarne la modificazione o la sospensione per ragioni di interesse pubblico.

Art. 13.

Il ricercatore è tenuto a risarcire i danni arrecati nei lavori di ricerca al proprietario del suolo e ad ogni altro avente diritto.

Il governatore, su richiesta del proprietario del suolo o degli aventi diritto, può fare obbligo al ricercatore di prestare prima dell'inizio dei lavori idonea cauzione in denaro o in titoli di Stato da depositarsi in una pubblica cassa.

L'ammontare della cauzione è fissato dal governatore.

Art. 14.

Ove per l'esecuzione dei lavori di ricerca sia necessaria la occupazione di terreni, il ricercatore deve farne domanda al governatore, il quale provvede ai sensi del successivo art. 34.

Art. 15.

In caso di rinuncia e di revoca del permesso o allo spirare di esso, le zone ritornano libere di qualsiasi peso al proprietario.

Per le opere compiute dal ricercatore, questi non ha diritto a compensi, nè può variarne lo stato al momento del rilascio, salvo quanto è disposto nei capoversi seguenti.

Il ricercatore ha facoltà di togliere a sue spese i macchinari, le costruzioni aventi carattere provvisorio ed i materiali estratti. Tuttavia, ove egli non creda di avvalersi di tale facoltà, il proprietario del suolo può obbligarvelo, semprechè non preferisca di ritenerli.

L'Amministrazione però ha facoltà di ritenere gli uni e gli altri pagando o facendo pagare dal nuovo titolare del permesso il loro valore al momento dell'acquisto.

Per le costruzioni aventi carattere stabile si applica la disposizione dell'art. 450 del Codice civile.

Art. 16.

Quando il ricercatore abbia scoperto un giacimento minerario a suo giudizio coltivabile ne dà immediato avviso al governatore, il quale, previ gli accertamenti del caso, dichiara con suo decreto la miniera scoperta e concedibile.

La dichiarazione può anche essere fatta d'ufficio dal governatore quando gli consti la possibilità dell'utile coltivazione della miniera.

Tale decreto è reso pubblico nei modi e forme di cui all'art. 3

## Delle concessioni minerarie.

Art. 17.

Le concessioni minerarie sono fatte con decreto del governatore da inserirsi nel Bollettino ufficiale della colonia, e da pubblicarsi nei modi di cui all'art. 3.

Esse non possono avere oggetto che miniere dichiarate scoperte e concedibili e non possono essere rilasciate se non alle persone o Società indicate nell'art. 2, le quali, nel modo ritenuto idoneo dall'Amministrazione, provino di possedere la capacità tecnica e finanziaria necessaria e si obblighino alla osservanza di quelle condizioni e limitazioni che il governatore credesse di imporre per la più proficua coltivazione della miniera e per la tutela sia degli interessi generali della colonia che di quelli della madre patria.

Art. 18.

Lo scopritore, purchè dimostri di possedere i requisiti prescritti dall'articolo precedente, è preferito nella concessione della miniera da lui scoperta.

Deve all'uopo farne domanda entro quattro mesi dalla data della inserzione nel Bollettino ufficiale della colonia del decreto di dichiarazione di scoperta.

Trascorso questo termine senza che egli abbia presentato la domanda e dimostrato di possedere i requisiti anzidetti, il governatore, con suo decreto da rendersi pubblico nei modi e forme di cui all'art. 3, dichiara che la miniera può essere conceduta ad altri. In tal caso competono allo scopritore un premio ed il rimborso delle spese secondo le norme dell'art. 22.

Art. 19.

La superficie da comprendersi nella concessione non può essere superiore a quella già indicata nel permesso di ricerca e deve risultare da un piano annesso alla relativa domanda, redatt in scala non minore di 1:5000.

Essa può, nell'interesse della coltivazione della miniera, essere determinata diversamente da quella del permesso di ricerca.

Art. 20.

La domanda di concessione è inserita nel Bollettino ufficiale della colonia e sono assegnati 30 giorni per le opposizioni.

Queste devono essere notificate al richiedente, al quale è prefisso un termine di 30 giorni per le sue eventuali controsservazioni.

Art. 21.

Il governatore potrà con suo decreto e quando concorrano speciali motivi ridurre fino alla metà i termini indicati agli articoli 3, 18 e 20 del presente decreto.

Art. 22.

Il premio dovuto dall'Ente concessionario allo scopritore è commisurato all'utile netto che si presume potersi ricavare dal quantitativo di minerale messo in vista con i lavori di ricerca e in misura non superiore al 50 0\0 dell'utile stesso.

Allo scopritore è dovuto inoltre il rimborso delle spese necessarie per le costruzioni e pei lavori utili già eseguiti e del valore del macchinario utilizzabile e del minerale estratto esistente nella miniera, salvo la facoltà di asportare il minerale e il macchinario purchè non derivi danno alla miniera.

L'ammontare del premio e del rimborso dovuti allo scopritore, in difetto di bonario accordo fra le parti, è determinato dal governatore.

Art. 23.

Le concessioni sono temporanee.

La loro durata, entro il limite di anni 50, è stabilita in relazione alle circostanze locali, alla natura del minerale, alla difficoltà, di estrarlo e ai capitali da impiegare.

Allo spirare del termine della concessione, questa può essere rinnovata per successivi periodi purchè la durata complessiva non oltrepassi gli anni 75, e salvo quelle modificazioni che il governatore credesse di stabilire al precedente atto di concessione.

Art. 24.

Ogni concessionario deve corrispondere annualmente all'erario della colonia un canone di 50 cent. di lira per ogni ettaro di superficie conceduta.

Egli è tenuto, inoltre, al pagamento di una tassa proporzionale del 5 0\0 sul reddito della miniera calcolato in base all'ammontare dei prodotti annuali, diminuito delle spese per stipendi e salari al personale e del valore delle materie e combustibili consumati durante l'anno per l'esercizio della miniera.

Nel calcolare l'ammontare dei prodotti annuali si terrà calcolo delle vendite effettuate durante l'anno e dei prodotti rimasti invenduti alla fine di questo da valutarsi al prezzo corrente.

Art. 25.

Dopo 5 anni dalla data della concessione, e purchè i redditi annuali abbiano raggiunto in complesso la somma che nel decreto di concessione è stata indicata necessaria per la messa in attivazione della miniera, il concessionario è tenuto al pagamento di una tassa annua complementare sul reddito di cui al precedente articolo, dedotti il 15 0\0 dell'intero capitale investito per l'esercizio della miniera e l'importo della tassa proporzionale.

La tassa sarà corrisposta nella misura seguente:

del 15 0\0 sulla parte di reddito così accertata, non eccedente la metà del capitale investito;

del 20 0\0 sulla parte di reddito eccedente la metà e sino all'intero capitale investito;

del 25 0\0 sulla parte di reddito eccedente l'intero capitale investito.

Per capitale investito s'intende quello necessario perchè la miniera sia in condizione di dare quell'annuo prodotto sul quale viene calcolata la tassa. L'ammontare di esso viene determinato con decreto del governatore con le modalità che saranno stabilite dal regolamento.

Nel caso che il reddito annuale non sia sufficiente a coprire la quota sopradetta del 15 0\0 si terrà conto della differenza agli effetti dell'accertamento della tassa complementare per gli esercizi futuri.

Art. 26.

Con le norme che saranno stabilite nel regolamento potranno essere concordati tra l'Amministrazione e il concessionario della miniera abbonamenti quinquennali per il pagamento della tassa.

Art. 27.

Per la riscossione del canone e della tassa sia proporzionale che complementare, l'Amministrazione ha il privilegio di cui agli articoli 1958, n. 1, e 1962 del Codice civile sui materiali esistenti nella zona concessa e sugli accessori mobili ed immobili destinati al servizio e alla coltivazione della miniera.

Art. 28.

Il concessionario può in qualsiasi momento rinunciare alla concessione rilasciandone analoga incondizionata dichiarazione.

Art. 29.

La concessione può essere revocata:

a) quando, salvo casi di forza maggiore, il concessionario non abbia convenientemente iniziato i suoi lavori entro il termine di 4 mesi dalla data della concessione divenuta definitiva;

b) quando, senza autorizzazione del governatore, abbia sospesa la normale lavorazione per sei mesi, salvo i casi di forza maggiore debitamente notificati;

c) quando non conduca i lavori coi mezzi e con l'attività proporzionata alla importanza della miniera e in genere quando non adempia agli obblighi imposti dal presente decreto e dall'atto di concessione;

d) quando per due annualità consecutive non abbia corrisposto all'Amministrazione le tasse e i canoni dovuti.

Art. 30.

In caso di rinuncia o di revoca o allo spirare della concessione è applicabile il disposto dell'art. 15.

Art. 31.

Il concessionario può cedere la concessione purchè la persona o l'Ente a cui vien fatta la cessione sia fra quelli indicati nell'art. 2 presenti i requisiti prescritti nell'art. 17.

La cessione è nulla ove non sia stata autorizzata dal governatore.

Il nuovo concessionario subentra negli obblighi e nei diritti spettanti al primitivo concessionario.

Art. 32.

Le concessioni sono suscettibili di ipoteca e di procedura coattiva nei casi e nei modi stabiliti dalle leggi vigenti.

Art. 33.

Il concessionario, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli seguenti, può eseguire nella zona concessa tutti i lavori e gli scavi occorrenti per l'utilizzazione della miniera facendo propri i materiali estratti o che formano oggetto della concessione.

Può anche appropriarsi di altri materiali ricavati in occasione dei lavori stessi purchè ne abbia ottenuto speciale autorizzazione.

Art. 34.

Il concessionario è tenuto a risarcire a chi di diritto tutti i danni cagionati dai lavori e può, in ogni tempo, essere obbligato a prestare idonea cauzione a sensi dell'art. 13.

Qualora per l'impianto e l'esercizio della miniera sia necessario occupare terreni anche fuori il perimetro della zona concessa, l'occupazione, o secondo i casi l'espropriazione, è autorizzata per decreto del governatore, osservate le regole e le formalità di cui al R. decreto 2 settembre 1912, n. 1099.

In caso di occupazione temporanea il relativo compenso per altro sarà ragguagliato al doppio del prodotto netto che avrebbe dato il terreno stesso.

Se l'occupazione temporanea priva il proprietario del suolo dei suoi prodotti per oltre 3 anni, oppure se per effetto dei lavori eseguiti il terreno non sia più adatto alla coltura, il proprietario o gli aventi diritto possono chiedere l'espropriazione totale o parziale, alla quale si provvederà, anche per la determinazione della indennità dovuta con le regole e le formalità di cui al R. decreto 2 settembre 1912, n. 1099.

Art. 35.

Se i lavori debbano estendersi sotto o in prossimità di abitati, luoghi chiusi, edifici o luoghi sacri, strade pubbliche, corsi d'acqua, canali, acquedotti o sorgenti, il concessionario deve preventivamente essere autorizzato dal governatore ad eseguirli e deve prestare una cauzione per tutti gli eventuali danni.

Successivamente, quando egli abbia dimostrato, in contradittorio con gli interessati di avere eseguito tutti i lavori necessari per prevenire ogni specie di danno, può ottenere di essere liberato dalla cauzione.

Art. 36.

Sono di pertinenza dell'Amministrazione coloniale e devono essere consegnati senza indennizzo di sorta, gli oggetti di interesse storico, archeologico ed artistico rinvenuti in occasione dei lavori.

## Disposizioni generali.

Art. 37.

Con decreto del ministro delle colonie, udito il Comitato superiore amministrativo, saranno emanate tutte le norme regolamentari per l'attuazione del presente decreto.

Le disposizioni riguardanti la polizia delle miniere, la disciplina dei lavori in rapporto alla pubblica incolumità e all'interesse pubblico, e il controllo sulla estrazione e sulla circolazione dei prodotti saranno determinate per ciascuna colonia con decreto del governatore.

Saranno altresì stabilite nei regolamenti sovra previsti le penalità pecuniarie per i contravventori fino al massimo di lire 10,000, salvo le altre pene a termini del Codice penale.

Art. 38.

Contro i provvedimenti presi dal governatore in virtù delle disposizioni contenute nel presente decreto, quando questi non siano dichiarati definitivi, è ammesso il ricorso al ministro delle colonie.

Il ricorso, quando non sia prescritto un termine diverso deve essere notificato al governo della colonia, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data della comunicazione fatta all'interessato nei modi che saranno indicati nel regolamento.

Il ministro decide con suo decreto, sentito il Comitato superiore amministrativo, e il suo provvedimento è definitivo.

Art. 39.

È abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

---

*Il numero 259 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il R. decreto 2 agosto 1908, n. 584, col quale fu approvato lo statuto del Banco di Sicilia;

Veduti i RR. decreti 26 gennaio 1913, n. 82, e 16 novembre 1919, n. 2353, coi quali furono apportate modificazioni ed aggiunte al detto statuto;

Veduto il R. decreto 6 agosto 1914, n. 895, che approvò il testo unico di tutte le disposizioni regolamentari che riguardano il Banco di Sicilia, recate dai RR. decreti 2 agosto 1908, n. 615, e 16 ottobre 1913, n. 1283;

Veduta la deliberazione 29 ottobre 1918 presa dal direttore generale del Banco di Sicilia assumendo i poteri del Consiglio d'amministrazione conferitigli col decreto Luogotenenziale 18 settembre 1917, n. 1581, e le deliberazioni prese dal Consiglio generale del detto Istituto nelle riunioni in sessione straordinaria del 28 dicembre 1918 e del 22 gennaio 1919 e nella riunione in sessione ordinaria del 27-28 marzo 1919, con cui vennero deliberate alcune proposte di modificazioni e

**aggiunte al cennato testo unico di disposizioni regolamentari;**

**Sentito il direttore generale dell'Istituto interessato;**

**Sentito il Consiglio dei ministri;**

**Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;**

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

Articolo primo.

Nel testo unico di tutte le disposizioni regolamentari che riguardano il Banco di Sicilia, approvato col R. decreto 6 agosto 1914, n. 895, sono introdotte le seguenti modificazioni e aggiunte:

Gli articoli 22, 26, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 sono sostituiti con i seguenti:

Art. 22.

Ai delegati presso il Consiglio generale, che non abbiano l'effettiva residenza nella città di Palermo, è dovuto, oltre l'indennità di cui all'art. 15 dello statuto, il rimborso dell'importo di un biglietto di prima classe sulle ferrovie o sui piroscafi per l'andata dei consiglieri dalla stazione ferroviaria o dal porto più vicino al luogo di loro dimora fino a Palermo e per il ritorno, purchè non abbiano diritto a viaggio gratuito per altri uffici. Per coloro che risiedono in località nelle quali non vi sia stazione ferroviaria, è dovuto anche il rimborso delle spese di vettura.

Art. 26.

Ai consiglieri d'amministrazione che non dimorino effettivamente in Palermo è dovuto, oltre l'indennità di presenza in lire cinquanta per ciascun giorno in cui intervengano alle sedute, di cui all'art. 22 dello Statuto, o alla diaria di lire cinquanta per ogni giorno di viaggio, così per l'andata come per il ritorno, il rimborso delle spese di viaggio nella misura e alle condizioni fissate per i componenti il Consiglio generale, a norma dell'art. 22 del presente regolamento.

Art. 32.

Il direttore generale, oltre alle attribuzioni conferitegli dallo statuto ed alle altre delle quali è parola nelle successive disposizioni del presente regolamento:

*a*) propone l'elenco degli affari da trattare nel Consiglio generale e stabilisce quello degli affari da discutersi dal Consiglio di amministrazione, tenendo conto degli argomenti che possano venir proposti da ciascun componente, entro il limite delle attribuzioni del Consiglio d'amministrazione medesimo, per essere inscritti nell'ordine del giorno della successiva tornata;

*b*) prende i provvedimenti urgenti, quando la necessità lo imponga, ed essi non ammettano indugio fino alla prima riunione ordinaria del Consiglio d'amministrazione;

*c*) ordina, nei limiti dell'assegnazione dello stato di previsione, il pagamento delle spese giudiziarie e di quelle autorizzate dal Consiglio d'amministrazione, degli stipendi, pensioni, indennità, compensi, tasse, pigioni, indennità di presenza e di ogni altra spesa di carattere fisso;

*d*) provvede, fino alla concorrenza di lire duemila e nei limiti delle assegnazioni dello stato di previsione, in ordine ai lavori, alle forniture, locazioni ed alle spese impreveduto, sempre quando queste non concernano il personale, dandone periodicamente comunicazione al Consiglio d'amministrazione;

*e*) presiede agli incanti pubblici ed alle licitazioni a partito privato e può delegare, anche mediante semplice lettera, siffatta presidenza ai consiglieri governativi oppure a funzionari ed impiegati del Banco;

*f*) prende a carico degli impiegati i provvedimenti disciplinari nei limiti e nei casi previsti dagli articoli 288 e seguenti;

*g*) ordina, ai termini dell'art. 29 dello statuto, designando le persone incaricate di eseguirle:

1° verifiche improvvise di tesoro, di cassa e di portafoglio;

2° ispezioni generali agli uffici della Direzione generale, agli stabilimenti e dipendenti agenzie, osservate le disposizioni dell'articolo 39;

3° inchieste speciali agli uffici, agli stabilimenti ed alle agenzie predette.

Nel caso di ispezioni generali alle sedi o succursali provvede a che siano contemporaneamente verificate tutte le agenzie ad esse aggregate;

*h*) propone al Consiglio d'amministrazione le istruzioni di servizio, le norme disciplinari e le loro eventuali modificazioni;

*i*) autorizza il rilascio delle copie e dei certificati relativi a deliberazioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione;

*l*) assiste, quando creda, personalmente, o a mezzo di un suo delegato, alle sedute delle Commissioni di sconto per l'esercizio del sindacato e della vigilanza che gli incombe;

*m*) approva, ovvero limita, i castelletti deliberati dalle Commissioni di sconto per una somma che ecceda il limite determinato dal Consiglio di amministrazione e fissa i limiti entro i quali possa essere ammesso lo sconto di cambiali estere di primo ordine, con firme note sul mercato internazionale;

*n*) esercita, rispetto al Credito fondiario in liquidazione, al Credito agrario ed alla Cassa di risparmio, tutte le attribuzioni inerenti alla sua carica, e quelle stabilite dai rispettivi regolamenti e statuti speciali, di cho all'art. 2;

*o*) può farsi assistere per tutti gli affari di indole tecnica da ingegneri di sua fiducia da scegliersi, caso per caso, avendo riguardo alla specialità dell'opera da eseguire o degli studi da compiere;

*p*) presenta al Consiglio d'amministrazione per essere sottoposti al Consiglio generale:

1° il rendiconto annuale sull'andamento dell'Istituto;

2° i bilanci consuntivi del Banco e delle aziende annesse corredati da prospetti dimostranti il movimento avvenuto, durante l'esercizio, nelle principali categorie dell'attivo e del passivo;

3° la dimostrazione dei profitti, delle spese e delle perdite;

*q*) propone al Consiglio d'amministrazione gli stati di previsione della spesa e le variazioni agli stati medesimi;

*r*) presenta annualmente all'approvazione del Consiglio d'amministrazione l'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Istituto.

Art. 34.

Il segretario generale, oltre le funzioni di segretario del Consiglio d'amministrazione, di cui agli articoli 25 e 28, sopraintende all'esatto funzionamento di tutti gli uffici del Banco, prende conoscenza degli affari, cura il regolare andamento di essi e dà occorrendo, le disposizioni necessarie, in armonia alle prescrizioni del direttore generale.

Tiene le note caratteristiche del personale e propone al direttore generale i provvedimenti sul personale stesso.

In caso di assenza o impedimento è sostituito da un direttore, all'uopo designato dal direttore generale.

Nelle adunanze del Consiglio di amministrazione non può prender parte alla discussione, se non richiesto; in nessun caso può prender parte alla votazione.

Art. 35.

La Direzione generale è divisa nei seguenti uffici:

1. Segretariato generale.
2. Ispettorato.
3. Ragioneria generale.
4. Ufficio legale.
5. Sezione del Credito agrario e della Cassa di risparmio.
6. Credito fondiario in liquidazione.
7. Cassa speciale e magazzino delle carte-valori e stampe.
8. Tesoro centrale.

Le attribuzioni dei singoli uffici sono fissate dal Consiglio di amministrazione, salvo quanto è stabilito nel presente regolamento.

Il Consiglio di amministrazione può ridurre il numero dei detti uffici.

Art. 36.

Il Segretariato generale, oltre al gabinetto del direttore generale,

che è alla immediata dipendenza del direttore generale stesso, comprende i seguenti riparti:

1. Affari del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione.

2. Affari generali.

3. Affari di personale.

A ciascuno dei detti riparti è preposto un capo di ufficio ed uno o più impiegati che lo coadiuvano.

Art. 38.

L'Ispettorato del Banco è composto di funzionari aventi il grado di direttore, i quali sono alla diretta dipendenza del direttore generale ed esercitano le funzioni ispettive a norma delle speciali istruzioni di servizio.

All'Ispettorato sono aggregati degli impiegati per l'esecuzione delle incombenze amministrative.

Art. 39.

Nelle ispezioni generali alle sedi e succursali dell'Istituto il funzionario incaricato di tali ispezioni deve esaminare l'andamento di tutti i servizi che esse compiono, deve accertare la regolarità di tutte le operazioni e la osservanza delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, e deve informarsi o riferire della condotta degli impiegati, a norma delle speciali istruzioni di servizio.

Presentando al capo della sede o succursale la lettera che gli dà l'incarico dell'ispezione, il funzionario rimane investito di ogni facoltà necessaria al rigoroso adempimento degli obblighi predetti.

Il funzionario deve fare al direttore generale particolareggiato rapporto dell'ispezione. Tale rapporto sarà sollecitamente comunicato all'ispettore governativo accreditato presso l'Istituto ed al Consiglio d'amministrazione.

Art. 40.

Il funzionario che esegue l'ispezione ha facoltà di assistere, ai termini dell'art. 32, lettera *l)*, come delegato del direttore generale, alle sedute della Commissione di sconto.

Art. 41.

Il funzionario predetto deve accertare se le cifre della esposizione degli scontisti, segnate negli stati trasmessi all'ufficio incaricato del controllo dei fidi presso la Direzione generale, rispondano allo stato di fatto, quale risulta dall'esame particolareggiato degli effetti scontati e dei registri.

Art. 42.

Niun provvedimento può essere preso dal funzionario anzidetto senza autorizzazione della Direzione generale.

Art. 43.

Dalla ragioneria generale si riassumono le scritture di tutte le sedi e succursali e del tesoro centrale. Ad essa sono aggregati i servizi dell'accentramento delle scritture dei titoli nominativi e di quelle relative al patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Istituto.

Art. 44.

A capo della ragioneria generale è un direttore, il quale esercita il riscontro contabile su tutte le aziende dell'Istituto, e ne è responsabile; invigila sulle ragionerie delle sedi e succursali e degli altri uffici speciali, per tutto ciò che si attiene al servizio di contabilità e per l'esatto adempimento di tutte le norme e disposizioni contabili, adottate dietro sua proposta.

Suggerisce (in base ai risultati contabili) i provvedimenti opportuni in ordine alle operazioni bancarie ed al loro sviluppo.

Firma le situazioni generali dell'Istituto e le lettere di accreditamento al cassiere e compila i bilanci annuali e gli annessi prospetti dimostrativi, lo stato di previsione delle spese e la dimostrazione delle spese e perdite e dei profitti, di cui all'art. 32.

Art. 45.

Il direttore preposto alla Ragioneria generale per gli esami e per gli accertamenti, di che agli articoli 11 e 12 dell'allegato *P)* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, deve mettere a disposizione dei rappresentanti dell'Ispettorato generale del tesoro i registri, la corrispondenza ed ogni altro documento all'uopo necessari.

Art. 46.

Le operazioni di cassa per conto della Direzione generale sono disimpegnate dalla sede di Palermo in base alle norme deliberate dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 46-*a*.

Nelle casse del tesoro centrale si conservano:

*a)* i biglietti costituenti i fondi di scorta degli stabilimenti che eccedano i bisogni di cassa degli stabilimenti stessi;

*b)* i fondi della riserva metallica che la Direzione generale non creda di custodire nelle casse degli stabilimenti;

*c)* i titoli pubblici del Banco e delle aziende annesse, salvi quelli che la Direzione generale ritenga conveniente custodire nelle casse degli stabilimenti;

*d)* i biglietti logori o danneggiati, annullati dalle casse degli stabilimenti ai sensi del seguente art. 47, da presentarsi alla cassa speciale;

*e)* i materiali per la fabbricazione dei biglietti e delle carte valori, salvo che la Direzione generale non creda opportuno affidarne la custodia a qualche stabilimento;

*f)* tutti quei titoli, depositi e valori, in genere, dei quali la Direzione generale reputi utile la custodia nel tesoro centrale.

Art. 46-*b*.

È in facoltà del Consiglio d'amministrazione affidare al tesoro centrale altre operazioni della natura di quelle indicate nell'articolo precedente, fermo restando il disposto dell'art. 46.

Art. 46-*c*.

Le chiavi del tesoro centrale sono tre, a congegni differenti, e sono custodite: una dall'impiegato preposto all'ufficio, una dall'impiegato incaricato di esercitare le funzioni di ragioniere dell'ufficio ed una dal cassiere.

Ciascuna delle tre chiavi ha un duplicato che, chiuso in piego suggellato col bollo del Banco e firmato sulle ripiegature dai funzionari di cui sopra, è conservato sotto la propria responsabilità dallo stesso detentore delle chiavi di uso ordinario.

Art. 46-*d*.

Di ciascuna immissione od estrazione deve prendersi nota in un registro da custodirsi nello stesso tesoro. Ogni operazione notata in tale registro deve essere sottoscritta dai detentori delle chiavi.

Art. 46-*e*.

Il tesoro centrale, in seguito a disposizione scritta dal direttore generale, somministra agli stabilimenti i fondi occorrenti, seguendo per la spedizione le norme e le cautele prescritte.

Gli articoli 47, 49, 50, 55, 62, 65, 68, 69, 71, 73, 77, 78, 79, 95, 102, 103, 105, 122, 124, 130, 131, 142, 152, 164, 168, 179, 188, 190, 192, 194, 195, 197, 200, 201, 216, 217, 234, 237, 239, 242, 244, 245, 247, 249, 252, 254, 255, 270, 273, 278, 287, 293, 298 e 304, sono sostituiti con i seguenti:

Art. 47.

I biglietti logori o danneggiati, che non siano più atti alla circolazione, e quelli dichiarati fuori corso, mano mano che vengano presentati al Banco, si annullano dal cassiere della sede o della succursale ricevente, con bollo a umido, indicante la data ed il luogo ove si eseguisce l'annullamento.

Essi sono anche perforati dal cassiere stesso, in ciascuna metà ma in modo che non sia obliterato alcuno dei distintivi caratteristici necessari per la identificazione del biglietto.

Dalla perforazione, fatta a macchina, deve risultare la leggenda: *Nullo*, su ciascuna metà del biglietto.

Mancando l'adempimento anche di una delle dette formalità, i menzionati biglietti non possono venire immessi nel tesoro centrale per la successiva presentazione alla Cassa speciale, di cui all'art. 48.

Art. 49.

L'ufficiale incaricato delle funzioni di gestore della Cassa speciale e magazziniere delle carte-valori:

*a)* tiene le scritture del movimento dei biglietti, compila la-

vori contabili relativi ed eseguisce la classificazione e l'annullamento dei biglietti stessi;

*b*) tiene una delle chiavi degli armadi, a due serrature, in cui sono custodite le scorte degli stampati soggetti a rendiconto (fedi, assegni, vaglia, ecc.), e cura la fornitura degli stampati stessi alle sedi, succursali ed agenzie del Banco.

L'altra chiave dei detti armadi è tenuta dal direttore preposto alla ragioneria generale.

Art. 50.

L'ufficiale incaricato delle funzioni di economo della Direzione generale:

*a*) tiene l'inventario dei mobili e degli arredi di ufficio:

*b*) provvede alle spese minute di ufficio e alle spese di economato, dietro ordinativi del segretario generale per somme sino a L. 100, e del direttore generale per somme maggiori.

Art. 55

Spetta alla Direzione generale di autorizzare i direttori delle sedi e succursali pei giudizi da introdurre e pei gravami da produrre.

Per le azioni di rivalsa e per le procedure di esecuzione contro i debitori dell'Istituto provvedono i direttori delle sedi e succursali alle quali il credito per cui si procede appartiene.

Art. 62.

In caso di assenza o di impedimento, il direttore è surrogato dal funzionario a ciò delegato dal direttore generale.

In caso di urgenza, e fino a che la surrogazione non sia avvenuta, la reggenza della sede o della succursale spetta al capo di ufficio più anziano, o, in mancanza, all'impiegato di grado superiore, o, nello stesso grado, di maggiore anzianità, escluso il cassiere.

Art. 65.

Il direttore, oltre alle attribuzioni assegnategli dallo statuto e dal presente regolamento:

*a*) vigila e risponde del buon andamento di tutti i servizi della sede o succursale e delle dipendenti agenzie;

*b*) corrisponde col direttore generale e con qualsiasi autorità per gli affari che riguardano la sede o succursale o le dipendenti agenzie;

*c*) custodisce oltre quella del tesoro una chiave delle casse interne coi rispettivi duplicati;

*d*) eseguisce, con l'intervento degli altri detentori delle chiavi, la verifica dei valori estratti ed immessi nel tesoro, all'apertura ed alla chiusura della cassa, ed ha l'obbligo di accertarsi con verifiche particolareggiate ed improvvise, in numero di due almeno ogni anno, della consistenza di cassa e del portafoglio, riferendone al direttore generale;

*e*) emette i provvedimenti di assoluta urgenza, di competenza del direttore generale, riferendone a questo immediatamente;

*f*) propone alla Direzione generale l'elenco delle persone che ritiene idonee all'ufficio di commissario di sconto in numero superiore della metà a quello dei commissari assegnati alla sede o succursale dal Consiglio di amministrazione;

*g*) dà parere consultivo sulle transazioni e sugli affari che escono dai confini dell'ordinaria amministrazione:

*h*) determina, col concorso della Commissione di sconto, in base alle norme deliberate dal Consiglio d'amministrazione, l'ammontare del fido da assegnare ai clienti e le relative variazioni, dandone comunicazione alla Direzione generale:

*i*) esamina e sottoscrive le situazioni, gli stati, i conti, i bilanci e gli altri documenti che si rimettono alla Direzione generale:

*k*) dispone gli atti preparatori d'istruzione sulle domande di rimborso o di duplicati per asserite dispersioni o distruzioni di titoli nominativi, a norma delle istruzioni vigenti, provvede alla restituzione delle somme relative sino a lire quattromila e riceve il consenso per le corrispondenti malleverie; dà parere sull'accettazione o sul rifiuto delle offerte guarentige per somme che oltrepassino il detto limite;

*l*) istruisce gli affari del Credito fondiario in liquidazione, del Credito agrario e della Cassa di risparmio ed in generale compie tutti gli incarichi inerenti a tali aziende affidatigli dal direttore generale a norma dell'art. 101;

*m*) infligge la censura e sospende gli impiegati dallo stipendio, nei limiti e nei casi previsti dagli articoli 288, 289 e 297;

*n*) fissa l'orario di ufficio previo accordo col direttore generale, e con riguardo alle consuetudini locali;

*o*) in fine dell'anno redige e trasmette alla Direzione generale una relazione sull'andamento di tutti servizi della sede o succursale e delle dipendenti agenzie, sul mutamento della condizione economica dei clienti, sulla condotta in ufficio e privata e sulla capacità del personale a norma delle istruzioni all'uopo impartite.

Art. 68.

Il direttore:

1° provvede al pagamento:

*a*) delle spese di protesto degli effetti cambiari;

*b*) dell'importo delle forniture e dei lavori regolarmente ordinati e preventivamente approvati dall'Amministrazione centrale;

*c*) delle spese di giudizio riconosciute regolari e liquidate dall'Amministrazione centrale;

2° provvede per gli esiti già approvati dall'Amministrazione centrale, e per le spese eventuali e facoltative che, nei limiti delle assegnazioni e con le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione, non oltrepassino le lire 100; per quelle che superino detta somma deve ottenere l'autorizzazione preventiva della Direzione generale.

3° provvede al pagamento delle spese dichiarate obbligatorie dal Consiglio di amministrazione, nei limiti delle assegnazioni relative.

Art. 69.

Nelle sedi e nelle succursali è preposto all'ufficio di segreteria un capo di ufficio, il quale, alla immediata dipendenza del direttore:

*a*) comunica e trasmette a tutti gli altri uffici della sede o della succursale le disposizioni che abbiano relazione coi singoli servizi;

*b*) fa trascrivere le ordinanze, che controfirma, ed ogni altro atto formulato dal direttore o da chi sostituisca il direttore;

*c*) provvede alla redazione della corrispondenza d'ordine amministrativo;

*d*) custodisce i suggelli d'ufficio:

*e*) interviene, redigendo i relativi verbali, nelle verifiche che si compiono e nelle spedizioni e ricezioni di fondi;

*f*) istruisce le pratiche riguardanti il pagamento condizionato di titoli apodissari, a norma degli articoli 152 e seguenti, e de titoli apodissari e vaglia cambiari dispersi o distrutti, giusta gli articoli 163 e seguenti:

*g*) provvede alla costituzione dei depositi cauzionali degli impiegati, pei quali redige l'atto di pegno;

*h*) tiene in evidenza il nome, il domicilio, le generalità e tutte le altre indicazioni riferibili al personale;

*i*) tiene un registro per la riscossione dei diritti che si paghino per certificati, copie, duplicati di documenti, ecc.;

*l*) compie ogni altro incarico, affidatogli dal direttore, e, per delegazione di questo, firma i vaglia cambiari.

In caso di assenza del titolare assume le funzioni di capo di ufficio un impiegato scelto dal direttore, d'accordo con la Direzione generale, fra gli impiegati della sede o della succursale, escluso il cassiere.

Art. 71.

A capo dell'ufficio di ragioneria presso le sedi e succursali è un capo di ufficio.

Salve le disposizioni relative a servizi diversi o speciali, il detto capo di ufficio:

*a*) registra, riscontra e dà notizia di tutti i fatti contabili della sede o della succursale, secondo le speciali istruzioni;

b) esamina le procure, in base alle quali si debbano eseguire pagamenti o consegnare valori, prima che sia dato all'ufficio competente il nulla osta per l'esecuzione;

c) è materialmente responsabile verso il Banco del proprio operato e di quello degli impiegati da lui dipendenti, sia per qualunque mancanza che si potesse commettere con malizia, o per negligenza od errore, sia per qualunque ritardo od arretrato nelle scritture.

Le responsabilità inerenti al suo ufficio, a norma delle disposizioni legislative e statutarie in vigore e del presente regolamento, non escludono quelle che i detti impiegati abbiano verso il Banco e verso il loro capo, ciascuno per il fatto proprio;

d) compila le situazioni, gli stati, i bilanci ed ogni altro documento contabile riguardante la sede o la succursale;

e) tiene un registro di tutti gli effetti diretti protestati, con la notizia o la ricevuta del difensore incaricato del giudizio, avendo cura di provocare dal direttore l'inizio degli atti contro i firmatari, prima che decorra il termine di decadenza contro il girante;

f) provvede alla tenuta di tutti i libri contabili e registri di scrittura analitica e riassuntiva determinati dalle istruzioni di servizio, nonchè dell'inventario degli immobili;

g) redige la corrispondenza commerciale;

h) provvede alla tenuta del magazzino delle stampe riguardanti tutti gli uffici della sede e della succursale;

i) tiene una delle chiavi del tesoro e delle casse interne coi relativi duplicati ed assiste giornalmente alle operazioni di apertura e di chiusura della cassa.

In caso di assenza, il detto capo di ufficio è sostituito da un impiegato scelto dal direttore, d'accordo colla Direzione generale, fra gl'impiegati della sede o succursale, escluso il cassiere.

Art. 73

Di ciascuna immissione ed estrazione si prende nota in un registro di cassa che deve essere custodito nello stesso tesoro.

Ogni operazione notata in questo registro deve essere sottoscritta dal direttore, dal cassiere, e dal capo dell'ufficio di ragioneria, i quali debbono pure apporre le loro firme sul verbale.

Art. 77.

Prima di ammettere a pagamento un titolo il cassiere deve assicurarsi della sua autenticità e regolarità.

Prima di fare qualunque pagamento il cassiere deve comunque accertarsi della identità personale del creditore.

Istruzioni speciali di servizio regolano le funzioni del cassiere e determinano i registri, le scritturazioni e le altre formalità, che egli sia tenuto ad osservare, oltre quanto è stabilito nel presente regolamento.

Art. 78.

Le chiavi del tesoro sono tre, e sono affidate rispettivamente al direttore, al cassiere ed al capo dell'ufficio di ragioneria.

Art. 79.

Ciascuna delle tre chiavi ha un duplicato.

Le chiavi duplicate sono chiuse in pieghi suggellati, da rimanere rispettivamente presso ciascun detentore. Tutti e tre i pieghi sono firmati dal direttore, dal cassiere e dal capo dell'ufficio di ragioneria.

Art. 95.

Sono normalmente addetti a ciascuna agenzia:

a) un agente;

b) un sotto-cassiere;

c) un inserviente, da adibirsi anche come commesso di cassa.

Nel caso d'assenza o di legittimo impedimento di uno degli impiegati sopra indicati, provvede alla sostituzione, informandone la Direzione generale, il direttore della sede o succursale da cui la agenzia dipende, con personale della carriera cui appartiene l'impiegato assente.

Art. 102.

In ciascuna sede o succursale del Banco, sulla scorta delle norme deliberate dal Consiglio d'amministrazione ed approvate dal Ministero del tesoro, è compilato un elenco (castelletto) degli Istituti, delle Ditte e delle persone ammesse al fido, coll'ammontare massimo del credito di ciascun Istituto, Ditta o persona, risultante da deliberazione della rispettiva Commissione di sconto.

L'iscrizione nel detto elenco, per lo stesso Istituto, Ditta o persona, può essere fatta presso una sola sede o succursale del Banco, a meno che si tratti di grandi Istituti bancari o commerciali notoriamente di prim'ordine, i quali abbiano sede in città diverse.

L'elenco stesso si fa per la zona di operazioni di ciascuna sede e succursale, e si rivede nel mese di dicembre di ogni anno dalla Commissione di sconto, salvo il caso che mutamenti importanti nella condizione dei clienti non esigano revisioni parziali nel corso dell'anno.

I fidi e le relative variazioni, deliberati dalle Commissioni di sconto, devono essere comunicati alla Direzione generale. Allorquando i fidi deliberati dalle Commissioni di sconto superino il limite determinato dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 30, lettera q), occorre siano approvate dal direttore generale.

Art. 103.

Il più rigoroso segreto deve mantenersi sull'elenco di cui all'articolo precedente.

Tale elenco è custodito gelosamente dal capo della sede o succursale, il quale non lo rende ostensibile che agli ispettori governativi ed ai direttori del Banco aventi funzioni ispettive.

Art. 105.

L'iscrizione nell'elenco, di cui all'art. 102, non dà diritto al cliente di valersi del credito sino al limite massimo della somma in esso indicata.

Questo massimo rappresenta il limite estremo al quale le Commissioni locali di sconto possono giungere, nell'ammissione degli effetti presentati dall'Istituto, Ditta o persona iscritti nell'elenco predetto, e può essere superato solamente nel caso in cui il credito del presentatore di cambiali, veramente commerciali, sia rinforzato ed aumentato da firme di coobbligati, riconosciute di primo ordine, capaci di guarentire largamente l'eccedenza di fido da concedere al presentatore.

Art. 122.

Il ritiro delle somme ha luogo a mezzo di assegni staccati da un libretto che è fornito al depositante all'atto dell'anticipazione, contro analoga ricevuta, ovvero custodito presso l'ufficio competente a disposizione del depositante medesimo.

La tassa di bollo sugli assegni è a carico del correntista.

Art. 124.

Le anticipazioni si fanno secondo speciali norme stabilite dal Consiglio di amministrazione, per mezzo di cartella, in doppio originale, portante le condizioni principali delle operazioni, nonchè:

1° il nome, il cognome, la paternità e il domicilio del depositante:

2° l'indicazione dei titoli od altri valori dati in pegno, con menzione di tutti gli estremi e delle particolarità che valgano ad inidentificarli;

3° il valore determinato in base al listino di borsa o al listino dei prezzi del Consorzio zolfifero o mediante perizia delle merci, con le deduzioni volute per legge, nonchè la decorrenza del godimento dei titoli sui quali si fanno le anticipazioni;

4° le cifre del movimento del conto;

5° la data dell'operazione e quella della scadenza;

6° la firma del depositante, dell'impiegato incaricato del servizio, del cassiere e del direttore;

7° l'indicazione dell'obbligo che il depositante assume, nel caso di un ribasso del 10 0[0 dei valori depositati, di diminuire proporzionalmente l'importo dell'anticipazione, ovvero di reintegrarne la garanzia, nel termine di tre giorni, in seguito a semplice avviso;

8° la clausola dell'obbligazione da parte del depositante di supplire alla deficienza che potesse risultare a danno del Banco dalla vendita dei titoli od altri valori pegnorati;

9° la clausola secondo cui, non presentandosi il depositante alla

scadenza del contratto di anticipazione per estinguere il suo debito, il contratto s'intende rinnovato di ufficio, semprechè il Banco non creda di procedere alla vendita dei titoli a norma del successivo art. 126.

Art. 130.

Il cassiere, per la firma che appone sulla cartella di pegno, rimane di pieno diritto garante e materialmente responsabile, senza alcuna limitazione, della legittimità e regolarità dei titoli, nonchè della identità e capacità giuridica del depositante.

Tale responsabilità per le fedi di deposito emesse dal Consorzio zolfifero siciliano spetta al funzionante capo-sconti.

Il perito e il magazziniere sono pure garanti e materialmente responsabili della qualità e quantità delle merci pegnorate, a norma delle speciali istruzioni, e il magazziniere risponde, in ogni caso, della identità e capacità giuridica del depositante.

Il funzionante capo-sconti risponde, insieme al capo dell'Ufficio di ragioneria incaricato del controllo, della esattezza e regolarità dei conteggi in base ai quali è determinata l'anticipazione.

Art. 131.

È data facoltà ai pegnoranti di ottenere il distacco e la consegna delle cedole di prossima scadenza, purchè l'importo di esse non venga a menomare i limiti di garanzia stabiliti dallo statuto per le anticipazioni. Ove tali cedole non siano richieste almeno cinque giorni prima della scadenza, esse vengono staccate ed incassate a cura del Banco che ne accredita l'importo ai pegnoranti con valuta otto giorni dopo la scadenza. Il Banco può ricevere l'incarico dell'incasso delle dette cedole e delle semestralità scadute sui titoli nominativi dati in pegno, nel qual caso l'accreditamento ha sempre luogo con valuta otto giorni dopo la scadenza.

Art. 142.

Le fedi, i polizzini e le polizze notate in fede sono trasmissibili per girata o per semplice firma.

I titoli suddetti, previa la firma dell'intestatario o dell'ultimo giratario, sono rimborsati a vista dal Banco, salvo gli adempimenti prescritti per quelli che portino condizione o vincolo.

Art. 152.

Il pagamento di un titolo apodissario, che porti la formula: « agli eredi legittimi o testamentari » s'intende condizionato, e non è eseguito, se non a favore di chi dimostri la qualità ereditaria ed il diritto esclusivo ad esigere la somma.

Art. 164.

Per le fedi di credito, polizze e polizzini del Banco che portano obbligo di pagamento con condizioni o con date modalità, è affidato al capo dell'ufficio di segreteria nelle sedi e succursali, ed all'agente nelle agenzie, l'incarico di verificare, prima del pagamento, se le condizioni, guarentige o modalità indicate dei titoli siano state legalmente adempiute, affinchè il Banco possa regolarmente pagare a chi e come di diritto.

Art. 168.

Qualora per giudizio civile o penale venga richiesta al Banco dal magistrato competente una fede di credito, polizza o polizzino, si deve curare, nel farne l'invio, di sostituire provvisoriamente, nel volume relativo, una copia del titolo spedito, collazionata e sottoscritta dal preposto alla sezione « debiti a vista » della ragioneria generale e dal preposto alla ragioneria generale, con la indicazione dell'uso che si è fatto dell'originale. A suo tempo debbono esservi sostituiti l'ordinanza del giudice e la copia legale del verbale di deposito, nel quale deve essere trascritto il titolo.

Art. 179.

Il vaglia cambiario si rilascia su carta filigranata a madre-figlia e porta la formola di obbligazione: « Il Banco di Sicilia, a presentazione di questo vaglia cambiario, pagherà ad N. N. lire .... ».

Porta inoltre il numero progressivo di emissione, la somma in cifra ed in lettere ed a perforazione, il luogo, la data di emissione e le firme del direttore (o del capo dell'ufficio di segreteria) e del cassiere, nelle sedi e nelle succursali; dell'agente e del sottocassiere nelle agenzie.

Art. 188.

Il Banco riceve versamenti di somme in conto corrente ad interessé o senza, nei limiti di cui all'art. 8 dello statuto.

Ad ogni correntista non può essere intestato, presso una sede o succursale, più di un conto.

Il ritiro di somme fino a concorrenza del disponibile può essere fatto dal correntista mediante assegni, purchè emessi su moduli forniti dal Banco o mediante disposizioni date per lettera od in quell'altra forma che, in base alle norme deliberate dal Consiglio d'amministrazione, può essere, caso per caso, convenuta col correntista.

Il correntista deve rimborsare il costo e la tassa di bollo relativi agli assegni ed al libretto di conto corrente che gli vengono rilasciati.

Art. 190.

Ciascun fascicolo di assegni è composto di fogli, nel numero stabilito dalle istruzioni; ogni foglio porta l'indicazione della serie in lettera alfabetica e del numero progressivo di ogni serie, che va fino a diecimila.

L'assegno può essere emesso dal correntista a suo favore o a favore di un terzo, è girabile e può essere pagato anche fuori piazza alle condizioni e con le modalità stabilite dalle norme di servizio.

Art. 192.

Ogni versamento non può essere minore di lire cento. Gli interessi non sono dovuti che sulle giacenze di cento lire e suoi multipli.

Art. 194.

Tutti i versamenti devono essere annotati nel libretto di conto corrente del correntista, con la indicazione per ciascuno della data e dell'importo, in cifra e in tutte lettere, e con le firme dell'impiegato addetto ai conti correnti e del cassiere.

I rimborsi vengono annotati sul libretto dallo stesso correntista.

Ogni addebitamento ed accreditamento in conto corrente, oltre che annotato come sopra, deve essere confermato per lettera al correntista, al quale deve anche rimettersi semestralmente un estratto del conto.

Art. 195.

I rimborsi hanno luogo sulla presentazione dell'assegno, datato ed avvalorato dall'impiegato addetto ai conti correnti, ovvero in base alla disposizione del correntista, osservate le norme deliberate dal Consiglio d'amministrazione.

Il detto avvaloramento viene apposto dopo che l'impiegato si sia anche accertato dell'autenticità della firma dell'assegno o dell'autenticità della disposizione.

Art. 197.

Le somme depositate dai correntisti sono fruttifere d'interesse a cominciare dal giorno successivo alla data del deposito, e l'interesse cessa di decorrere dal giorno che precede immediatamente quello in cui l'assegno o la disposizione sono avvalorati presso l'ufficio dei conti correnti, per il rimborso della somma, salvo il disposto dell'art. 193 per i rimborsi preavvisati.

La chiusura dei conto corrente per la capitalizzazione degl'interessi ha luogo il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 200.

Il Banco può concedere il trasferimento parziale o totale del credito da uno ad altro stabilimento, contro pagamento di una provvigione e rimborso delle spese.

Art. 201.

Il giornale dei versamenti in conto corrente e quello degli assegni vistati e delle disposizioni avvalorate sono, in fine di giornata, addizionati, confrontati e firmati il primo dal cassiere e l'altro dall'impiegato addetto ai conti correnti, a norma delle istruzioni, rimanendo entrambi responsabili della verità ed esattezza delle scritture.

Il giornale dei versamenti deve quotidianamente essere riscontrato, controllato e firmato dall'incaricato dei conti correnti.

Art. 216.

All'atto del deposito, per cura del cassiere, viene rilasciata una cartella di deposito a madre e figlia.

La madre contiene la dichiarazione di deposito, ed è firmata dal depositante, dal cassiere, per la ricezione dei titoli e dal capo dell'ufficio di ragioneria.

La figlia, firmata dal cassiere e dal direttore, è consegnata al depositante per ricevuta.

Le cartelle madri portano un numero progressivo che viene apposto su ciascuna distinta e sono nominative. Le ricevute non possono trasmettersi per girata.

La spesa del relativo bollo è a carico del depositante.

Art. 217.

Il deposito ha la durata di un mese e qualora alla scadenza non sia ritirato, s'intende rinnovato per un altro mese, e così di seguito.

I titoli descritti in una stessa ricevuta possono essere sostituiti da altri dello stesso valore mediante esibizione di una nuova distinta, regolarmente firmata, da allegarsi al deposito.

Art. 234.

Nei casi in cui il Banco debba procedere a pagamenti o restituzione di somme, titoli e valori a favore di eredi, si osservano le disposizioni dell'art. 152, per quanto concerne la documentazione.

Quando si tratti di somme non eccedenti le L. 300 occorre che gli interessati dimostrino la loro qualità ereditaria ed il diritto esclusivo ad esigere le somme o ad avere restituiti i titoli ed i valori, in base ai documenti che saranno all'uopo richiesti.

I titoli esibiti potranno essere restituiti alle parti se costituiscono atti pubblici; mentre se trattisi di atti non depositati presso un ufficio pubblico, verranno trattenuti dal Banco.

Il pagamento sarà fatto con speciale ordinanza del direttore, nella quale saranno elencati o descritti i documenti presentati per lo svincolo.

Art. 237.

Gli impiegati del Banco si distinguono nelle carriere e nei gradi seguenti:

Carriera amministrativo-contabile:
segretario generale;
direttori;
capi di ufficio;
agenti (categoria speciale);
ufficiali;
alunni.

Carriera di cassa:
cassieri;
sotto cassieri.

Carriera d'ordine:
applicati ed applicate.

Carriera del basso personale:
usciere capo;
commessi di cassa;
uscieri;
inservienti.

Le classi, per ogni grado di ciascuna carriera, e gli stipendi sono stabiliti dal ruolo organico compilato e approvato a norma dello statuto.

Art. 239.

L'anzianità è determinata dalla data di decorrenza della nomina o promozione al grado e alla classe, e, a parità di date, dalla rispettiva anzianità nei gradi e nelle classi precedenti, salvo per il grado di capi di ufficio il disposto dell'art. 253.

Per gli approvati ai concorsi, sia di ammissione che di promozione, l'anzianità è determinata dai punti ottenuti nell'esame di concorso, osservate le disposizioni dell'art. 244.

Per gli impiegati, che non entrano in virtù di concorso, l'anzianità è determinata dalla data della nomina, e, a parità di date, dall'ordine della nomina.

Art. 242.

All'esame di concorso, consistente in prove scritte e orali, per il posto di alunno, sono ammessi coloro che:

1° abbiano non meno di 19 e non più di 30 anni di età compiuti, nell'ultimo giorno del termine fissato dal Consiglio di amministrazione per la presentazione delle domande;

2° siano forniti del diploma di licenza dal liceo, dall'Istituto tecnico, da un Istituto commerciale di pari grado, o da un Istituto superiore;

3° risultino dai certificati penali e di buona condotta di incensurabile moralità;

4° siano di sana costituzione fisica.

Le norme per le prove e la documentazione dei requisiti, di cui sopra, sono fissate dal Consiglio di amministrazione.

Gli impiegati del Banco, appartenenti ad altre carriere, possono essere ammessi ai concorso per i posti di alunno, purchè forniti del titolo di studio all'uopo richiesto.

Essi inoltre, a parità di punti, e salvo il disposto dell'articolo 244, hanno la preferenza sui candidati esterni.

Art. 244.

Negli esami di ammissione e di concorso interno sono titoli di preferenza e di uguale valore, a parità di punti, la laurea universitaria e quella conseguita nelle scuole di commercio e nell'Università commerciale Bocconi.

A parità di punti e di titoli prevale l'età.

Art. 245.

I vincitori dei concorsi, di cui all'art. 242, sono nominati alunni nel limite dei posti vacanti. Essi per il primo anno di servizio dalla data di decorrenza della nomina sono tenuti in esperimento e percepiscono una indennità nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, ma che in nessun caso può essere superiore a L. 125 al mese.

Coloro però che provengano da altre carriere del Banco, conservano, a titolo di assegno personale, la eventuale differenza fra la indennità di cui sopra e lo stipendio di cui erano già provvisti.

Trascorso il detto periodo, ove l'esperimento sia riuscito favorevole sotto ogni riguardo, viene confermata la loro nomina; in caso contrario, la nomina è come non avvenuta, e l'alunno viene licenziato, senza che ciò gli dia diritto ad alcuna indennità o compenso speciale.

Ai fini dell'esperimento non si tien conto delle brevi interruzioni di servizio per motivi legittimi; può invece il Consiglio di amministrazione prolungare in corrispondenza il detto periodo, quando trattasi di lunga assenza, oltre i tre mesi, per motivi di servizio militare, di malattia od altro, e sempre che, nel caso di malattia, questa non sia di tale natura da far presumere venuta meno la sana costituzione fisica di cui all'art. 242.

Gli alunni poi vengono promossi ufficiali di ultima classe in ragione del numero dei posti vacanti, secondo l'ordine di anzianità stabilito a norma dell'art. 239.

Art. 247.

Nella terna per la nomina di segretario generale, di cui all'articolo 32 dello statuto, possono essere compresi soltanto i nomi dei direttori.

In circostanze speciali, e quando ragioni di alto interesse lo giustifichino, il Consiglio di amministrazione può, con deliberazione motivata, comprendere nella terna per la nomina del segretario generale il nome di persone estranee al personale del Banco.

Art. 249.

La nomina dei direttori è fatta a scelta dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore generale, tra i capi di ufficio.

L'assegnazione delle funzioni direttive o ispettive, o il passaggio dall'una all'altra di tali funzioni, sono fatte dal direttore generale, che ne riferisce al Consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza.

Art. 252.

Le promozioni ai posti di capi di ufficio di ultima classe hanno luogo: per tre quarti per esami di concorso, osservate le disposizioni degli articoli 213 e 244; per un quarto a scelta tra gli agenti e gli ufficiali di 1ª e 2ª classe, per merito assoluto di servizio, riconosciuto dal Consiglio di amministrazione con deliberazione motivata presa su proposta del direttore generale.

Il concorso è bandito per un numero di posti non superiore al doppio di quelli vacanti.

Al concorso possono prender parte tutti gli agenti nonchè gli ufficiali che abbiano almeno otto anni di servizio; per i laureati o muniti di diploma di Istituti superiori, il servizio utile per il concorso è ridotto a cinque anni.

La nomina ha luogo alternativamente tra i vincitori del concorso e quelli scelti per merito assoluto di servizio, in ragione di tre e uno rispettivamente.

L'assegnazione, sia per prima nomina che in caso di passaggio dei capi di ufficio a capo dell'ufficio di segreteria o di quello di ragioneria è disposta con provvedimento del direttore generale.

Art. 254.

Gli agenti sono nominati dal Consiglio di amministrazione, a scelta, tra gli ufficiali delle prime tre classi.

In circostanze speciali il Consiglio d'amministrazione può, con deliberazione motivata, far cadere la scelta sugli ufficiali di quarta classe.

Art. 255.

La nomina dei cassieri è fatta dal Consiglio di amministrazione a scelta tra i sotto-cassieri di prima e seconda classe.

Art. 270.

Gli impiegati del Banco hanno diritto, dopo un quinquennio trascorso senza aumento di stipendio, ad un aumento del 10 per cento commisurato sulla base dello stipendio normale.

Gli aumenti quinquennali sono regolati, anche per quanto riguarda il limite di stipendio, dalle norme in vigore per gli aumenti sessennali degli impiegati dello Stato.

Art. 273.

Gli impiegati del Banco, salvi casi di eccezionali esigenze di servizio, possono ottenere dai preposti locali piccole licenze che complessivamente non oltrepassino gli otto giorni durante l'anno ed, inoltre, dal direttore generale congedi che complessivamente non oltrepassino un mese.

Per comprovati motivi di salute o per altra causa di eccezionale gravità, il direttore generale può estendere il congedo fino a due mesi, e non più, nello stesso anno, col godimento dello intero stipendio.

I congedi possono essere revocati o interrotti, quando esigenze di servizio o motivi disciplinari lo richiedano.

Art. 278.

Sono pure dichiarati di ufficio dimissionari, senza pregiudizio dell'azione penale secondo le vigenti leggi, gli impiegati che volontariamente abbandonano l'ufficio o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuità e regolarità del servizio.

Si può però, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare invece la sospensione dallo stipendio e dalle funzioni, l'esclusione dal concorso per esame e la privazione della promozione che spetterebbe per anzianità.

È inoltre dichiarato d'ufficio dimissionario l'inserviente che, destinato o trasferito in un'agenzia, non abbia prestato la cauzione nel termine fissato per l'assunzione in servizio presso l'agenzia stessa.

Art. 287.

Le pene disciplinari sono:

1° la censura;

2° la sospensione dallo stipendio;

3° la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio;

4° la privazione della promozione che spetterebbe per anzianità, o la privazione dell'aumento quinquennale che spetterebbe ai sensi dell'art. 270;

5° la retrocessione al grado o alla classe immediatamente inferiore;

6° la dispensa dal servizio;

7° la destituzione, con o senza perdita del diritto alla pensione o alla indennità.

Art. 293.

Il Consiglio d'amministrazione, nel caso di abituale condotta irregolare d'un impiegato, può privarlo una o più volte della promozione che gli spetterebbe per anzianità o dell'aumento quinquennale che gli spetterebbe ai sensi dell'art. 270.

Art. 298.

La sospensione dalle funzioni e dallo stipendio è inflitta dal direttore generale. La retrocessione al grado o alla classe immediatamente inferiore, la dispensa dal servizio e la destituzione sono inflitte dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale.

Art. 304.

Gli attuali cassieri provenienti dalla carriera amministrativo-contabile possono prendere parte agli esami di concorso per capi di ufficio subordinatamente alle condizioni di cui allo articolo 253 e possono, inoltre, conseguire la nomina ai posti stessi, a scelta per merito assoluto di servizio, entro il limite del quarto stabilito dall'art. 252, in concorrenza con gli agenti e gli ufficiali delle prime due classi.

All'art. 304 sono aggiunti i seguenti:

Art. 304-*bis*.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto:

*a*) l'ispettore generale in carica tramuterà il suo grado in quello di direttore ed occuperà nel ruolo il primo posto dei direttori di prima classe;

*b*) gli ispettori in carica tramuteranno il loro grado in quello di direttore e saranno collocati nel ruolo di tale grado dopo i direttori esistenti.

Art. 304-*ter*.

I segretari ed i ragionieri in carica alla pubblicazione del presente decreto saranno fusi in un unico ruolo e tramuteranno la loro qualifica in quella di capi di ufficio, assumendo i diritti e i doveri a quest'ultima inerenti, a norma delle vigenti disposizioni regolamentari.

Articolo secondo.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 31, 180, 248, 250, 251 e 292 del citato testo unico di disposizioni regolamentari.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

***Il numero 199 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il R. decreto 20 novembre 1919, n. 1205;

Visto il R. decreto 17 maggio 1919, n. 886, relativo alla costituzione del Governo nella Tripolitania e nella

**Cirenaica e il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, relativo all'ordinamento giudiziario di quelle colonie;**

Visti i decreti Luogotenenziali 21 febbraio 1919, numero 160, e 4 luglio 1919, n 1083, ed il R. decreto 27 settembre 1919, n. 1771, contenenti norme per l'applicazione della condanna condizionale, della libertà provvisoria e della liberazione condizionale e per la devoluzione all'autorità giudiziaria ordinaria dei procedimenti pendenti innanzi ai tribunali militari;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alla Tripolitania ed alla Cirenaica, in quanto applicabili, le disposizioni dei decreti Luogotenenziali 21 febbraio 1919 n. 160, e 4 luglio 1919, n. 1083, e del decreto reale 27 settembre 1919 n. 1771, relativi all'applicazione della condanna condizionale, della libertà provvisoria e della liberazione condizionale nei procedimenti avanti i tribunali militari ed alla devoluzione all'autorità giudiziaria ordinaria dei procedimenti pendenti innanzi ai tribunali medesimi.

Art. 2.

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto cessano di funzionare i tribunali militari per i reati previsti nel R. decreto 6 febbraio 1913, n. 69 e comunque previsti in bandi o decreti emanati od aventi vigore in quelle colonie, dal giorno dell'occupazione e la cognizione dei reati stessi in tutto il territorio della Tripolitania e della Cirenaica è devoluta agli organi della giurisdizione ordinaria istituita ai sensi del vigente ordinamento giudiziario.

Dalla autorità giudiziaria ordinaria saranno applicate le corrispondenti pene prevedute nel Codice penale comune osservate eventualmente le norme stabilite dall'art. 36 delle disposizioni per l'attuazione del Codice penale approvato con R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509.

Ai tribunali militari delle colonie, è esclusivamente attribuita la competenza loro assegnata, secondo le norme vigenti per il tempo di pace, dal Codice penale per l'esercito e dal Codice penale marittimo o da altre leggi militari.

I procedimenti pendenti dinanzi ai tribunali militari per i reati previsti nel presente articolo, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, saranno rimessi al magistrato ordinario.

Art. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore nelle Colonie nel giorno successivo alla sua pubblicazione in lingua italiana ed araba nel rispettivo Bollettino ufficiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ROSSI — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

**La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:**

N. 2644 Regio decreto 14 dicembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica il contributo scolastico già consolidato a carico del comune di Pieve Albignola (Pavia), in L. 3329,85 è elevato a L. 3809,85 a decorrere dal 1° ottobre 1919.

N. 2645. **Regio decreto 21 dicembre 1919,** col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica il contributo scolastico già consolidato a carico del comune di Careggio (Novara), in L. 3876,95 è elevato a L. 5350,55, a decorrere dal 1° ottobre 1919.

N. 2646. **Regio decreto 18 dicembre 1919,** col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica il contributo scolastico già consolidato a carico del comune di Sospiro (Cremona) in L. 9495,44 è elevato a L. 10.695,44. dal 1° ottobre 1918.

N. 2647. **Regio decreto 28 dicembre 1919,** col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica il contributo scolastico consolidato a carico del comune di Acquanegra sul Chiese (Mantova) viene elevato da L. 9868,94 a L. 10.368,94, dal 1° gennaio 1919.

N. 2648 **Regio decreto 7 dicembre 1919,** col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico consolidato a carico del comune di Villa Faraldi (Porto Maurizio), viene elevato da L. 1251,55 a L. 2021,55 dal 1° ottobre 1919.

N. 2649. **Regio decreto 21 dicembre 1919,** col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico consolidato a carico del comune di Stresa (Novara), in L. 5154 viene ridotto a L. 2477,55 dal 1° maggio 1915.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato col R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto e per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2089, che permette di attivare per distretto d'agenzia tale conservazione nelle Provincie nelle quali le tariffe siano già definitive;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto nei distretti d'agenzia di Pinerolo, Carmagnola e Caselle, della provincia di Torino;

**Decreta:**

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto, per i Comuni compresi nei distretti delle agenzie delle imposte di Pinerolo e di Carmagnola, dal giorno 1° aprile 1920, e, per quelli compresi nel distretto dell'agenzia di Caselle, dal giorno 1° maggio 1920.

Rispettivamente da tali date cesserà pei Comuni appartenenti ai suddetti distretti, la conservazione dei catasti preesistenti.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sui redditi, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 15 marzo 1920.

*Il ministro delle finanze*: TEDESCO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4 del decreto Luogotenenziale n. 1953 dell'11 dicembre 1917, modificato con l'art. 1 del decreto Luogotenenziale n. 32, del 13 gennaio 1918;

Visto l'art. 10, titolo III, dello statuto dell'Istituto nazionale dei cambi con l'estero, approvato con decreto Ministeriale 16 febbraio 1918, inserito nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 21 febbraio 1918, n. 44;

Ritenuto che il prof. comm. Vincenzo Giuffrida presentò il 14 novembre 1919 le dimissioni da membro del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale dei cambi, rendendo così vacante uno dei tre posti di consigliere di nomina governativa;

**Decreta:**

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni presentate dall'on. prof. Vincenzo Giuffrida da membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale dei cambi.

Art. 2.

Il sig. comm. dott. Vincenzo Camanni, direttore generale del credito e della previdenza presso il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale dei cambi.

Roma, 13 febbraio 1920.

*Il ministro per il tesoro:* SCHANZER.
*Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro:* FERRARIS.

## IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4 del decreto Luogotenenziale n. 1956 dell'11 dicembre 1917, modificato con l'art. 1 del decreto Luogotenenziale n. 32 del 13 gennaio 1918;

Visto l'art. 10, titolo III, dello statuto dell'Istituto nazionale dei cambi con l'estero, approvato con decreto Ministeriale 16 febbraio 1918, inserito nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 21 febbraio 1918, n. 44;

Ritenuto che l'on. comm. prof. Alberto Beneduce presentò, con lettera dell'11 dicembre 1919, le dimissioni da membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale dei cambi, rendendo così vacante uno dei tre posti di consigliere di nomina governativa;

DECRETA:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni presentate dall'onorevole prof. Alberto Beneduce da membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale dei cambi.

Art. 2.

Il gr. uff. avv. Francesco Lo Bianco, vice avvocato generale erariale, è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale dei cambi.

Roma, 3 marzo 1920.

*Il ministro del tesoro:* SCHANZER.
*Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro:* FERRARIS.

## IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1956 dell'11 dicembre 1917;

Visto l'art. 23, titolo IV, dello statuto dell'Istituto nazionale dei cambi con l'estero, approvato con decreto Ministeriale 16 febbraio 1918, inserito nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 21 febbraio 1918, n. 44;

Ritenuto che il dott. comm. Vincenzo Camanni, sindaco di nomina governativa, è stato chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale dei cambi con decreto Ministeriale 13 febbraio 1919 e che perciò resta vacante il posto di sindaco di nomina governativa;

**DECRETA:**

Articolo unico.

Il cav. Vincenzo Argese, capo ragioniere del Ministero del tesoro, è nominato sindaco dell'Istituto nazionale dei cambi sull'estero.

Roma, 3 marzo 1920.

*Il ministro del tesoro:* SCHANZER.
*Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro:* FERRARIS.

## IL MINISTRO
### PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Veduto l'art. 3 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2443, che erige in ente morale l'Istituto di credito fondiario delle Venezie;

Vedute le dichiarazioni fatte dall'Istituto di credito fondiario della Cassa di risparmio della città di Verona con telegramma del 25 febbraio 1920 e dall'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, con lettera del 2 marzo 1920;

**Decreta:**

A partire dalla data del 16 marzo 1920 il Credito fondiario della Cassa di risparmio della città di Verona, autorizzato con R. decreto 15 aprile 1900, n. 115, cessa di funzionare come Istituto autonomo di credito fondiario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 1° marzo 1920.

*Il ministro:* FERRARIS.

## COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino;

Membri ordinari: gr. uff. Francesco Mazzinghi - comm. Gerolamo Biscaro - gr. uff. Ernesto Filipponi - comm. Silvio Belleni;

Membri supplenti: gr. uff. Enrico Avet - comm. Giovanni Formica;

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani;

Segretario: comm. Riccardo Marcelli;

Vice-segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, per il piroscafo *E. Tazzoli*;

Udita la relazione del commissario delegato con. Formica nel giudizio istruito per l'accertamento dell'appartenenza del piroscafo già *Fausto Cosulich* ora *E. Tazzoli* a individui di nazionalità italiana già soggetti al dominio dell'ex-impero austro-ungarico;

Sentiti gli avvocati Cesare Piccoli di Trieste e Giulio Morpurgo di Roma i quali per la ditta A. G. e V. Cosulich hanno concluso per l'accertamento dell'appartenenza a individui di nazionalità italiana e la conseguente sospensione degli atti di ripartizione dei prodotti da ricavarsi dal predetto piroscafo;

Sentito il commissario del Governo il quale, considerando che l'istruttoria accertò il piroscafo appartenere a individui di nazionalità italiana, che non è ugualmente accertato che avessero sentimenti italiani, chiede che la Commissione voglia informare il Governo del Re dei suddetti accertamenti per quanto crederà del caso;

Ritenuto che su richiesta del commissario del Governo ed a seguito di istanza della ditta A. G. e V. Cosulich di Trieste, questa Commissione ordinava il 7 giugno 1919, di procedere agli atti istruttori necessari onde accertare se il piroscafo *E. Tazzoli* ex *Fausto Cosulich*, confiscato con sentenza 15 aprile 1919, appartenga in tutto o in parte ad individui di nazionalità italiana, originari di regioni soggette al dominio del cessato impero austro-ungarico.

Dal commissario delegato si procedeva in Roma e dal 4 al 13 settembre in Trieste, Fiume, Venezia, all'esame di vari testimoni.

L'istruttoria veniva chiusa con ordinanza presidenziale 30 settembre;

All'udienza del 31 ottobre veniva discussa la causa presentandosi dalle parti le conclusioni sopratrascritte:

Considerando che il piroscafo *Fausto Cosulich* come risulta dal suo certificato di registro esistente a bordo, appartiene a sedici caratisti, e che rappresentante degli armatori della ditta A. G. e V. Cosulich proprietaria di 16 carati e 4/16 sopra i 24.

I due proprietari della Ditta e cioè i fratelli Antonio Gioacchino e Virgilio Cosulich, da certificati rilasciati dal sindaco di Lussinpiccolo il 9 gennaio 1919, dal sindaco di Trieste il 24 ottobre 1919 e da concordi dichiarazioni di persone degne di fede, tra le quali il sindaco di Lussinpiccolo signor Nicolich, l'avvocato Antonio Cosulich, già consigliere comunale, l'armatore Gerolimich, il signor Steparich ed il capitano di porto Fransin, risultano di nazionalità italiana, perchè nati a Lussinpiccolo da famiglia italiana, come quasi tutti gli abitanti di quell'isola, dichiararono nel censimento del 31 dicembre 1910 loro lingua d'uso l'italiana, ed in realtà usarono sempre, anche nei rapporti commerciali della Ditta, la sola lingua italiana.

Ed italiani si affermarono pure coll'assumere capitale quasi esclusivamente italiano nella loro impresa e col chiedere al Governo italiano, dopo la vittoria delle nostre armi, di inalberare bandiera italiana.

Questa stessa fede politica non sembra però abbiano professato prima d'ora, sono infatti concordi i testi tutti intesi, ed anche coloro che ne affermarono l'italianità non solo di origine, ma di sentimenti, nel dichiarare che essi non presero mai parte attiva alla vita politica. Il comandante del governo marittimo, generale Policastro, in base alle informazioni avute ed il capitano di porto Fransin in base alla sua personale conoscenza li indicarono anzi come devoti al cessato governo e sfuggiti perciò dall'elemento italiano.

L'istruttoria ampia svolta su questa accusa non accertò sicuri elementi in confronto di Virgilio Cosulich, designato da tutti come il dirigente ed anzi l'unico amministratore della Ditta. Risultò bensì che in una lettera privata egli avrebbe accusato una signora boema che gli rifiutava un pagamento di « avere avuto il coraggio di inveire contro la venerata figura dell'imperatore ». Ma quest'unico elemento, che può essere spiegato dallo stato dell'animo col quale venne scritta la lettera, non basta per ritenere che il Virgilio non fosse di sentimenti italiani, mentre per tale lo designano testimoni insospettabili, come Antonio Cosulich, Gustavo Tarabocchia, Candido Gerolimich e per tale fu certo ritenuto dalla procura di Stato e dalla polizia austriaca, che nel 1908 e 1909 promossero contro di lui procedimento per crimine di spionaggio a favore dell'Italia ed insistettero nel perseguitarlo anche dopo ripetute assoluzioni.

Nei riguardi invece di Antonio Gioacchino Cosulich l'istruttoria, pur non avendo potuto stabilire la verità delle più gravi accuse, e cioè che egli abbia fatto parte della Società politica Adriatica, e che abbia ordinato ai suoi piroscafi di inalberare bandiera jugoslava nei giorni precedenti l'armistizio del 3 novembre 1918, ha però accertato che durante la guerra fu visto pubblicamente frequentare circoli devoti al governo austriaco e sfuggiti appunto perciò dall'elemento italiano. Sono in questo punto concordi le deposizioni di Hreglich Augusto, Hreglich Giuseppe, Cattarinich Giulio e gli ultimi due affermarono anzi che in privati discorsi Antonio Gioacchino Cosulich manifestò con loro sentimenti di devozione al governo austriaco.

Questo contegno, in contrasto con quello della grande maggioranza degli italiani di Trieste, viene in sostanza confermato allorquando si cerca giustificarlo affermando che l'Antonio Gioacchino Cosulich è notoriamente persona di intelligenza limitata (testi avvocato Antonio Cosulich, dott. Rusca, Steparich) e che nel giudicare del contegno politico degli italiani rimasti a Trieste durante la guerra occorre tener conto dell'ambiente di sospetto e di denuncie che paralizzava ogni manifestazione di vita (on. Pitacco).

La Commissione crede quindi doveroso segnalarlo al Governo del Re, al quale spetta la facoltà di prendere il provvedimento invocato dalla Ditta A. G. e V. Cosulich.

Gli altri caratisti del piroscafo, eccettuato il dottor Martinis Giuseppe, notoriamente slavo, possessore di 10/16 di carato, risultano di nazionalità italiana, sia perchè originari di Lussinpiccolo, come Cosulich Antonio fu Marco, Ivancich Pio, Cosulich Giovanni Battista, Cosulich Giuseppe, Cosulich Mario, Cosulich Simeone, Augusto Hreglich, Ettore Zar e Pietro Zar, ovvero di Lussingrande come Budinich Clodoveo o di Trieste come Romano Amodeo, Boraine Romano, Roth Pietro e sono indicati come italiani in attestati delle autorità comunali rispettive, sia perchè la loro lingua d'uso è quella italiana, secondo quanto dichiararono anche in occasione del censimento del 31 dicembre 1910.

Il sig. Zuanelli Angelo possessore di 12/16 di carato è cittadino italiano, come risulta da certificato del sindaco di Venezia.

Testimoni degni di fede, come l'avv. Antonio Cosulich, il commendatore Basilio, Gustavo Tarabocchia, Steparich Marco, Gerolimich Candido, hanno poi dichiarato che gli accennati caratisti professarono sempre apertamente la loro italianità.

Soltanto Boraine Romano, che prima era irredentista e inscritto anzi al partito nazionale, per debolezza di carattere, secondo dichiara il signor Ugo Venuti, si dimostrò durante la guerra devoto al Governo austriaco;

PER QUESTI MOTIVI:

Visto l'articolo 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

La Commissione delle prede dichiara accertato con le riserve di cui in motivazione, che il piroscafo già *Fausto Cosilich*, e ora *E. Tazzoli*, appartiene, salvo per 10/16 di carato di proprietà di Martinis dottor Giuseppe, ad individui di nazionalità italiana originari di regioni soggette al dominio dell'impero austro-ungarico, ovvero a cittadini italiani.

Sospende gli atti di ripartizione dei prodotti ricavati o da ricavarsi dal detto piroscafo, ed informa il Governo del Re al quale ordina trasmettersi gli atti dei suoi accertamenti.

Così deciso nell'udienza del 31 ottobre 1919, nella sede della Commissione delle prede, in via dei Gracchi, n. [illegible].

*Martino, Mazzinghi, Bisc[illegible], Filipponi, Belleni, Avet, Formica, Marcelli.*

Depositata in segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 30 novembre 1919.

Il segretario: *Marcelli.*

# DISPOSIZIONI DIVERSE

## MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

**Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 19 marzo 1920.**

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Note |
|---|---|---|
| 3.50 % netto (1906) . . | 80.20 | — |
| 3.50 % netto (1902) . . | 70.50 | — |
| 3 % lordo . . . . . . . | — | — |
| 5 % netto . . . . . . . | 87.27 | — |

**Corso medio dei cambi**

del giorno 19 marzo 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 138,75 — Londra 70,45 — Svizzera 323,97 — Spagna . . . — New York 18,89 — Oro 279 32

## MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

**Avviso.**

Il giorno 18 marzo 1920 in Capaci, provincia di Palermo, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe, con orario limitato di giorno.

# CONCORSI

## IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il decreto Ministeriale in data 4 febbraio 1920, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1920, reg. 4, foglio 328, e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 16 del detto mese, n. 38, con cui è stato bandito un concorso per esami a 13 posti di segretario nell'Amministrazione centrale della istruzione pubblica, con lo stipendio iniziale annuo di L. 4000;

Veduto il decreto Ministeriale in data 20 febbraio 1920, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1920, reg. 6, foglio 131, e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 5, corrente, n. 54, col quale il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti richiesti per l'ammissione al concorso sopraindicato è stato prorogato al 19 marzo 1920,

**Decreta:**

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti richiesti per l'ammissione al concorso sopra indicato è prorogato al 31 marzo 1920.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 marzo 1920.

*Il ministro*: TORRE.

## IL MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il decreto Ministeriale in data 4 febbraio 1920, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1920, reg. 4, fol. n. 329, e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 16 di detto mese, n. 38, con cui è stato bandito un concorso per esami a 9 posti di applicato nella Amministrazione centrale della istruzione pubblica, con lo stipendio iniziale annuo di L. 3000;

Veduto il decreto Ministeriale in data 20 febbraio 1920, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1920, reg. 6, fol. n. 130, e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 9 corrente, n. 57, col quale il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti richiesti per l'ammissione al concorso sopra indicato è stato prorogato al 19 marzo 1920;

**Decreta:**

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti richiesti per l'ammissione al concorso sopra indicato è prorogato al 31 marzo 1920.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la regolarizzazione.

Roma, 18 marzo 1920.

*Il ministro*: TORRE.

## MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

**Errata-corrige.**

Al terzo comma dell'art. 3 del decreto Ministeriale 4 febbraio 1920, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 16 di detto mese, n. 38, con cui è stato bandito il concorso per esame a 9 posti di applicato nell'Amministrazione centrale dell'istruzione pubblica, deve leggersi:

« Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato al n. 2 i cittadini delle Provincie italiane non facenti parte del territorio del Regno e dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 3, 4, 5 e 6 coloro i quali già abbiano un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni dello Stato ».

# PARTE NON UFFICIALE

## CRONACA ITALIANA

**L'incaricato di affari per l'Estonia in Italia**, signor Pusta, ha ricevuto dal ministro Scialoja il seguente telegramma:

« Ricevo la vostra lettera del 3 corrente nella quale mi si comunica la morte del signor Jaan Poska, ex-presidente della delegazione estone e ministro per gli affari esteri dell'Estonia.

Vi presento le vivissime condoglianze del Governo italiano e mie per il crudele lutto che ha colpito il vostro paese.

Vogliate essere interpreti dei miei sentimenti presso il vostro Governo e presso la famiglia Poska per la dolorosa perdita che li ha colpiti ».

**Il Ministero delle poste e dei telegrafi** comunica quanto segue:

L'Amministrazione delle poste ungheresi telegrafa che le lettere ordinarie e raccomandate a destinazione per l'Ungheria dovranno, fino a nuovo avviso, aver corso aperte. Le lettere chiuse saranno sequestrate o respinte all'origine.

**Beneficenza.** — L'on. marchese Piero Negretto Cambiaso, di Genova, avendo guadagnato in una lotteria umanitaria, tenutasi in Roma pro mutilati di guerra alleati, un ricco premio del complessivo valore di 16 mila lire, destinava la cospicua somma ad opere di beneficenza. Ottomila vennero dal munifico signore destinate ai fratelli fiumani e le altre ottomila all'Associazione dei mutilati di Genova.

L'opera benefica è elogio a se stessa.

## TELEGRAMMI "STEFANI,"

CALCUTTA, 12. — La grande generale aspettativa di tutti gli ambienti locali non à andata delusa.

Sono qui giunti atterrando felicemente i due apparecchi italiani S. V. che compiono il grandioso raid Roma-Tokio.

L'avvenimento ha dato luogo a grandi manifestazioni di simpatia e di italianità. I valorosi piloti, tenenti Ferrarin e Masiero, sono festeggiatissimi.

I magnifici apparecchi dalle ali tricolori sono oggetto di generale ammirazione.

RIO DE JANEIRO, 13. — Moniz de Aragao, primo segretario all'Ambasciata di Roma, è stato trasferito a Berlino; Velloso Netto, segretario all'Ambasciata di Parigi, è stato trasferito a Roma.

WASHINGTON, 19. — Il Senato ha approvato una riserva al trattato di pace nella quale si afferma la simpatia dell'America per le aspirazioni del popolo irlandese e si esprime la speranza che sia venuta l'ora per l'Irlanda di avere un Governo di suo gradimento.

LONDRA, 19. — La conferenza dei ministri degli esteri e degli ambasciatori si è riunita stamane, alle ore 11, al Ministero degli affari esteri, sotto la presidenza di lord Curzon, ed ha studiato alcune questioni relative ai trattati di pace con l'Ungheria e con la Turchia e specialmente alcune clausole economiche.

MAGONZA, 19. — Si ha da Colonia: Il *Koelner Tageblatt* annuncia che il presidente Ebert ha fatto ritorno a Berlino e che ha incaricato Scheidemann di formare il nuovo Gabinetto.

PARIGI, 19 — La delegazione tedesca a Parigi conferma che il Governo di Ebert e di Bauer ha emesso mandati di cattura contro Kapp, Luttwitz e i loro complici.

PARIGI, 19. — I giornali hanno da Aquisgrana 18:

Il giornale *Freurdvolks* dice io sciopero dei ferrovieri può essere considerato come terminato. Si combatte sempre nelle vie di Berlino dove la situazione si aggrava.

Gli operai dei sobborghi sono muniti di armi. Le truppe della guarnigione di Berlino sono valutate a 35.000 uomini. Il governo di Bauer è atteso oggi a Berlino.

*Direttore*: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.